

DELIBERAZIONE N. 705 DEL 24/07/2025	
OGGETTO: Presa d'atto dell'ordinanza dell'11.09.2024 e della sentenza dell'11.02.2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nel giudizio intercorso tra la Farmasan S.r.l. e gli I.F.O, Reg. Ric. n. 08406/2024.	
Esercizi/o e conto 2025 - 20.20.20.101 Centri/o di costo 2003000 - Importo presente Atto: € 12.566,04 - Importo esercizio corrente: € 12.566,04 Budget - Assegnato: € - - Utilizzato: € - - Residuo: € - Autorizzazione n°: 2025/7 AFF GEN Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista	STRUTTURA PROPONENTE UOC Affari Generali Il Dirigente Responsabile Massimiliano Gerli Responsabile del Procedimento Eleonora Allocca L'Estensore Daniele Avari Proposta n° DL-731-2025
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 24/07/2025 IL DIRETTORE SANITARIO f.f. Costanza Cavuto	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 23/07/2025 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Massimo Armitari
La presente deliberazione si compone di n° 7 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: Sentenza TAR.pdf Ordinanza accoglimento cautelare TAR.pdf	

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto “*Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)*”;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Premesso che in data 05.08.2024 la Farmasan S.r.l. notificava un ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, dei seguenti provvedimenti:

-comunicazione di esclusione dalla procedura indetta dagli IFO – Istituti Fisioterapici Ospitalieri - per l'affidamento della fornitura meccanica laparo energia occorrente alla UOC Farmacia degli IFO per il periodo di 48 mesi, trasmessa in data 26.06.2024;

-richiesta di soccorso istruttorio trasmessa dagli IFO in data 30.05.2024;

-tutti gli atti di gara, ivi compresi il Bando di gara, il Disciplinare ed il Capitolato Tecnico, di cui alla procedura d'appalto CIG B13917C6B5;

che il predetto ricorso veniva iscritto al n. 08406/2024 Reg. Ric del T.A.R. del Lazio ed assegnato alla Sezione Terza Quater;

che questi Istituti conferivano l'incarico per la propria rappresentanza e difesa nel giudizio in parola all'avv. Massimo Tomarelli, legale inserito nell'Albo aziendale, formalizzando la relativa nomina con apposita procura alle liti;

che gli I.F.O. si costituivano nel richiamato procedimento con apposita memoria di costituzione, deducendo l'infondatezza dei motivi addotti dalla ricorrente e chiedendo il rigetto del relativo ricorso;

Considerato che, in primis, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con ordinanza dell'11.09.2024 accoglieva l'istanza cautelare avanzata dalla Farmasan S.r.l., sospendendo il provvedimento di esclusione impugnato;

che, sulla scorta della richiamata ordinanza, il suddetto Organo di giustizia amministrativa, condannava la resistente IFO alla refusione delle spese di lite in

favore della ricorrente, liquidate in euro 1.500,00, oltre spese generali ed oneri accessori;

che, successivamente, il T.A.R. per il Lazio, all'esito del giudizio di merito, con sentenza pubblicata il 11.02.2025, riteneva il ricorso fondato e pertanto meritevole di accoglimento, rilevando ambiguità negli atti di gara predisposti da questo Ente;

che, gli Istituti, stante la soccombenza nel merito, venivano altresì condannati al pagamento dell'importo di euro 3.000,00 in favore della Farmasan S.r.l., oltre spese di lite ed accessori;

Tenuto conto che, in ossequio a quanto statuito nei summenzionati provvedimenti, l'avv. Tomarelli in data 25.02.2024 comunicava all'Ente l'importo da corrispondere alla Farmasan S.r.l. per la fase cautelare e di merito, complessivamente pari ad euro 12.566,04 così ripartita:

- Fase cautelare : € 2.188,68 a lordo delle ritenute di legge
- Fase di merito: € 4.377,36 a lordo delle ritenute di legge
- Contributo unificato: € 6.000,00

che seppur nulla è specificatamente indicato dal Giudice adito nei provvedimenti in parola circa il rimborso a favore di parte ricorrente del contributo unificato, consolidata giurisprudenza ha determinato che *"In tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quella obbligazione."* (Sentenza n. 18529 del 10.07.2019 Corte di Cassazione, Cassazione civile sez. VI, 10/02/2016, n.2691; Cassazione civile sez. VI, 20/11/2015, n.23830; Cassazione civile sez. VI, 23/09/2015, n.18828; Cassazione civile sez. VI, 17/09/2013, n.21207);

che, pertanto, a fronte di tale giurisprudenza a riguardo, gli IFO sono tenuti al pagamento di tale imposta, onde evitare, tra l'altro, un ulteriore giudizio intentato dalla Farmasan per il relativo riconoscimento, con ulteriore aggravio di spese a carico degli IFO;

Ritenuto pertanto, necessario ottemperare all'ordinanza dell'11.09.2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ed alla successiva sentenza dell'11.02.2025, emessa al termine del procedimento avente n. 08406/2024 Reg. Ric, e per l'effetto procedere al pagamento della somma complessiva ed omnicomprensiva pari a € 12.566,04, onde evitare, anche, ulteriori aggravii di spesa per gli Istituti;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella Sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, prima comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

PROPONE

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- prendere atto dell'ordinanza dell'11.09.2024 e della sentenza dell'11.02.2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, provvedimenti entrambi allegati al presente atto, relativi al giudizio incardinato dalla Farmasan S.r.l, iscritto al n. 08406/2024 Reg. Ric e per l'effetto procedere con il pagamento in favore della Farmasan S.r.l. della complessiva ed omnicomprensiva somma di euro 12.566,04;
- di far gravare la somma di Euro 12.566,04 sul fondo 20.20.20.101, anno 2025.

La UOC AA.GG. provvederà, una volta adottato il presente provvedimento, a trasmettere alla U.O.C. Risorse Economiche i dati anagrafici e bancari utili al pagamento.

La UOC Risorse Economiche curerà gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente *“Preso d’atto dell’ordinanza dell’11.09.2024 e della sentenza dell’11.02.2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nel giudizio intercorso tra la Farmasan S.r.l. e gli I.F.O, Reg. Ric. n. 08406/2024.”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8406 del 2024, proposto da

Farmasan S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B13917C6B5, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Tricamo, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ircs - I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Tomarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della comunicazione di esclusione dalla procedura indetta dagli IFO – Istituti Fisioterapici Ospitalieri- per l'affidamento della fornitura meccanica laparo energia occorrente alla UOC Farmacia degli IFO per il periodo di 48 mesi, trasmessa dagli IFO in data 26.06.2024;

ove occorrer possa:

-della richiesta di soccorso istruttorio trasmessa dagli IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri in data 30.05.2024, nella parte in cui non chiarisce i termini del soccorso istruttorio medesimo;

- di tutti gli atti di gara in parte qua, ivi compresi il Bando di gara il Disciplinare e il Capitolato Tecnico;

- di ogni altro atto e/o provvedimento precedente, presupposto, connesso e/o consequenziale (ancorché sconosciuto negli estremi e nel contenuto), che incide sulla sfera giuridico soggettiva della ricorrente, ivi compreso il diniego, ove formatosi, sull'istanza della ricorrente di annullamento in autotutela della propria esclusione;

e per l'annullamento, ove intervenuto:

- del provvedimento di aggiudicazione dei lotti 1-3-7-15-16-17-18-19-20-23-24-25-29-30-31-36-42;

ed altresì per l'inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato,

e per il subentro in relazione alla procedura d'appalto CIG B13917C6B5

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Irccs - I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato, sia pure ad un sommario esame, che il ricorso appare assistito da *fumus*

laddove si rileva la scarsa chiarezza della richiesta formulata dall'Amministrazione in sede di soccorso istruttorio, anche in considerazione dell'ambiguità della terminologia e delle disposizioni contenute nella disciplina di gara;

Ritenuto pertanto di confermare la misura cautelare disposta con decreto monocratico del 3 agosto 2014 n. 3576;

Ritenuto di dover fissare l'udienza pubblica del 14 gennaio 2025 per la definizione nel merito della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende il provvedimento di esclusione gravato con conseguente ammissione, con riserva, alla procedura di gara della ricorrente.

Fissa l'udienza pubblica del 14 gennaio 2025 per la definizione nel merito della controversia.

Condanna l'Istituto resistente alla refusione delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.500,00 (mille e cinquecento,00), oltre oneri di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvia Piemonte, Primo Referendario, Estensore

Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario

L'ESTENSORE
Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8406 del 2024, proposto da Farmasan S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B13917C6B5, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Tricamo, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ircs - I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Tomarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della comunicazione di esclusione dalla procedura indetta dagli IFO – Istituti Fisioterapici Ospitalieri- per l'affidamento della fornitura meccanica laparo energia occorrente alla UOC Farmacia degli IFO per il periodo di 48 mesi, trasmessa dagli IFO in data 26.06.2024;

ove occorrer possa:

-della richiesta di soccorso istruttorio trasmessa dagli IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri in data 30.05.2024, nella parte in cui non chiarisce i termini del soccorso istruttorio medesimo;

- di tutti gli atti di gara in parte qua, ivi compresi il Bando di gara il Disciplinare e il Capitolato Tecnico;

- di ogni altro atto e/o provvedimento precedente, presupposto, connesso e/o consequenziale (ancorché sconosciuto negli estremi e nel contenuto), che incide sulla sfera giuridico soggettiva della ricorrente, ivi compreso il diniego, ove formatosi, sull'istanza della ricorrente di annullamento in autotutela della propria esclusione;

e per l'annullamento, ove intervenuto:

- del provvedimento di aggiudicazione dei lotti 1-3-7-15-16-17-18-19-20-23-24-25-29-30-31-36-42;

ed altresì per l'inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato,

e per il subentro in relazione alla procedura d'appalto CIG B13917C6B5

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Irccs - I.F.O. Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.La Società ricorrente chiede l'annullamento dell'atto con cui l'IFO (Istituti Fisioterapici Ospitalieri) ha disposto la sua esclusione dalla procedura di gara suddivisa in lotti per l'affidamento della fornitura meccanica laparo energia occorrente alla UOC Farmacia degli IFO per il periodo di 48 mesi.

2. Si è costituita l'Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

4. All'esito della camera di consiglio del 10 settembre 2024 con ordinanza n. 4238 del 2024 l'istanza cautelare è stata accolta *“Rilevato, sia pure ad un sommario esame, che il ricorso appare assistito da fumus laddove si rileva la scarsa chiarezza della richiesta formulata dall'Amministrazione in sede di soccorso istruttorio, anche in considerazione dell'ambiguità della terminologia e delle disposizioni contenute nella disciplina di gara”*.

5. Di talché, la Stazione Appaltante ha riammesso, con riserva, la ricorrente alla procedura di gara.

6. Nelle more della definizione del giudizio, la procedura di gara è proseguita e la ricorrente, al termine delle operazioni di gara, si è utilmente posizionata nella graduatoria di alcuni lotti.

7. In vista dell'udienza di merito le parti hanno insistito con memorie per l'accoglimento delle proprie ragioni.

8. All'udienza pubblica del 14 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.

9.1 La ricorrente è stata esclusa dalla procedura di gara poiché a seguito di soccorso istruttorio non è stata sanata la seguente documentazione: *“la polizza fidejussoria è stata prodotta con riferimento all'importo a base d'asta e non dell'importo complessivo di gara”*.

9.2 Con due motivi di ricorso parte ricorrente ha sostenuto l'illegittimità della esclusione per *“Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 13 del Disciplinare. Violazione degli artt. 1, 2, 3, 5 e 10 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell'art. 101 e 106 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Violazione dei principi di favor participationis, massima partecipazione, par condicio e leale collaborazione. Violazione del principio dell'autovincolo. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica*

amministrazione (art. 97 Cost.).”

Evidenzia la ricorrente come, a fronte della richiesta di soccorso istruttorio trasmessa dalla IFO in data 30.5.2024, la stessa abbia tempestivamente riscontrato la richiesta di sanatoria tramite la piattaforma STELLA inviando la polizza presentata in sede di gara, formulata sull'importo complessivo dell'appalto riferito ai singoli lotti.

La Stazione appaltante, tuttavia, ha ritenuto non conforme al disciplinare la polizza presentata, ma anziché richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, come previsto dallo stesso disciplinare (art. 13 par. 4) e affermato dalla Giurisprudenza in tema di c.d. soccorso istruttorio di secondo grado, avrebbe illegittimamente disposto direttamente l'esclusione della ricorrente.

Inoltre il provvedimento di esclusione sarebbe illegittimo poiché l'errore in cui è incorsa la Farmasan sarebbe stato indotto dalla stessa Amministrazione attesa la formulazione ambigua delle disposizioni di gara e della stessa richiesta di soccorso istruttorio.

Difatti il Disciplinare stabiliva (art.10) che la garanzia provvisoria dovesse essere pari al *“2% (i.e.: salvo riduzione) del valore complessivo dell'appalto”*, tuttavia lo stesso Disciplinare non specificava cosa dovesse intendersi per *“valore complessivo”*, essendo individuato solo *“L'importo complessivo a base d'asta della procedura di gara è pari a € 16.479.644,00”* (art.3).

Allo stesso modo, con la richiesta di soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante si è riferita alla *“polizza fidejussoria da formulare sull'importo complessivo dell'appalto riferito ai singoli lotti di partecipazione”*.

Ne è conseguito che la Società ha in buona fede confidato sul tenore letterale degli atti di gara, ritenendo che il valore complessivo a cui si riferiva l'art. 10 del Disciplinare non poteva che essere quello definito al comma 2 dell'art. 3 del disciplinare (pari a € 16.479.644,00 oltre IVA) e maturando la convinzione che su tale importo dovesse essere calcolata la garanzia.

9.3 Nelle proprie difese l'Amministrazione ha sostenuto la legittimità del proprio operato evidenziando che in aggiunta all'importo a base di gara (pari ad € 16.479.644,00, IVA esclusa), la Stazione appaltante aveva previsto espressamente ulteriori costi *“eventualmente derivanti dalla attivazione delle previsioni di cui agli art. 60 e 120 co. 9 e co. 10 del D.Lgs. 36/2023, per complessivi € 6.179.866,50, IVA esclusa”* e che pertanto il valore complessivo dell'appalto era di € 22.659.510,50, IVA esclusa, come si evinceva dagli atti di gara e che la ricorrente non ha adempiuto in sede di soccorso istruttorio ad integrare la garanzia presentata facendo così decorrere il termine di 10 giorni previsto dalla lex specialis.

10. Rileva il Collegio che gli atti di gara presentavano una certa ambiguità poiché l'art. 10 del disciplinare calibrava la garanzia provvisoria sul *“valore complessivo dell'appalto”*.

Tuttavia sia il bando che il Disciplinare definivano da un lato l'*“importo complessivo a base di gara”* (pari ad € 16.479.644,00, IVA esclusa) e dall'altro il *“valore globale stimato appalto”* pari a € 22.659.510,50, IVA esclusa. Infine nel quadro economico generale il *“valore globale stimato dell'appalto”* veniva indicato con una nuova espressione *“importo complessivo dell'appalto”*.

Dunque in nessuna delle disposizioni degli atti di gara veniva indicato esattamente cosa dovesse intendersi per *“valore complessivo dell'appalto”* cui si riferiva la disposizione sulla garanzia provvisoria, essendo invece presenti espressioni diverse e non del tutto coincidenti con quella utilizzata per calcolare la polizza.

La richiesta di integrazione (soccorso istruttorio) formulata dall'Amministrazione non chiariva tale ambiguità, ma semplicemente rinviava all'*“importo complessivo dell'appalto”* espressione che, solo se letta alla luce di quanto riportato nel quadro economico, avrebbe potuto portare l'operatore a comprendere l'errore in cui era incorso. Tuttavia si trattava di una lettura non immediata e soprattutto per la quale l'Amministrazione non ha fatto alcuno sforzo in termini di leale collaborazione soffermandosi sulla esplicitazione della richiesta formulata.

Peraltro la pronta risposta della Società ricorrente che non è rimasta inerte, ma ha

inviato la polizza già presentata in sede di partecipazione, avrebbe dovuto far sorgere nell'Amministrazione il dubbio sull'incomprensione che si era determinata. Pertanto l'Amministrazione, in ossequio ai principi di proporzionalità, di leale collaborazione e di *favor participationis* e anche in considerazione della previsione dell'art. 13 del disciplinare di gara sul soccorso istruttorio (in base alla quale "*Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione*"), avrebbe dovuto chiarire l'equivoco e assegnare un nuovo termine per l'integrazione documentale, cui peraltro la ricorrente ha adempiuto *sua sponte* appena ha avuto contezza dell'errore in cui era incorsa.

11. In conclusione il ricorso deve trovare accoglimento e per l'effetto deve essere annullato l'atto di esclusione gravato, fatti salvi ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione sulla documentazione nelle more sanata.

12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 3.000,00 (tremila,00) oltre oneri di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Silvia Piemonte, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO